



COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

5° Settore

Area Istruzione e Cultura

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
SOCIALE, CULTURALE, SCIENTIFICO, EDUCATIVO,
DI PROTEZIONE AMBIENTALE, DI SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
STORICO, CULTURALE E ARTISTICO**

CAPO I
Promozione dell'Associazionismo

Art.1
Finalità

1. Il Comune di Boscoreale riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2
Istituzione dell'Albo

1. Ai sensi dello statuto comunale, è istituito, presso il Settore Istruzione e Cultura, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art:1, e che non hanno scopi di lucro.
2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale rappresentano la sede in cui l'Amministrazione Comunale valorizza ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica.

Art.3
Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a. l'assenza dei fini di lucro;
 - b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art.4

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risulti , oltre ai requisiti di cui all'art.3, la sede dell'associazione;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio, nonché i dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
 - d) elenco di eventuali beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione nonché di eventuali beni mobili.
2. Le domande per le iscrizioni, a valere per l'anno successivo, devono pervenire nel periodo compreso dal 1 novembre al 31 dicembre. Prima di tale periodo, a cura del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, verrà diramato avviso a mezzo affissione di manifesto murale e attraverso tutti gli altri sistemi informativi in possesso dell'Ente (spazio web, giornalino ecc.)
3. L'iscrizione avviene con determinazione del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, previa verifica dei necessari presupposti.
4. Il Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.

Art.5

Revisione dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, entro il 30 Novembre, inviano al Comune, sottoscritta dal legale rappresentante:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
2. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione, è comunicata al Sindaco entro sessanta giorni.

Art.6
Cancellazione dall'Albo

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Dirigente del Settore Istruzione e Cultura.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionati in atto.

Art.7
Pubblicità

1. Il Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, entro il 15 Dicembre, con affissione all'Albo Pretorio per 15 gg., cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Dirigente del Settore Istruzione e Cultura, cura , altresì, una volta l'anno, entro il 31 Dicembre, la pubblicazione e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

CAPO II
Diritti ed obblighi delle associazioni

Art.8
Diritti delle associazioni

1. Alle associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti previsti dallo Statuto Comunale.
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel vigente regolamento comunale.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale. Tale accertamento è attribuito alla Commissione tecnica per l'esame dei contributi, la quale formalizza le proprie decisioni definitive entro il mese di settembre. Le decisioni, acquisito il parere della 1^a Commissione Consiliare, sono partecipate alla Giunta Comunale.

Art.9 Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi, nell'ambito delle attività indicate all'art.1, comma1), nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale, con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento. L'attività convenzionata, svolta sotto il controllo del Settore Istruzione e Cultura, deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi comunali e deve essere improntata alla reciproca autonomia organizzativa.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate dalla Giunta Comunale, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengano regolati i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto dalle Associazioni al Comune e, al contempo, l'impegno del Comune stesso ad erogare il beneficio economico attribuibile per il funzionamento dell'associazione.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissato in sei anni. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi. Il canone di concessione viene calcolato secondo criteri di mercato ed è soggetto ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni ISTAT.

Art.10 Obblighi delle associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.11
Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la determinazione della sua adozione.

Art.12
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo sarà formato entro 60 gg. dalla esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.
2. Il Dirigente del Settore Istruzione e Cultura provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso il Settore Istruzione e Cultura dell'Albo unitamente alle modalità di iscrizione così come previste dal presente regolamento.